



Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Estratto del Provvedimento di chiusura del procedimento CV/220 Brescia – Clausole rimborso biglietti

Allegato al provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 15 dicembre 2020 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie *ex* articolo 37 *bis* del Codice del Consumo.

In data 20 luglio 2020 è stato avviato il procedimento CV220 Brescia – *Clausole rimborso biglietti*, nei confronti della società Brescia Calcio S.p.A. per presunta vessatorietà di alcune clausole delle “*Condizioni di sottoscrizione dell’abbonamento*” per la stagione sportiva 2019/2020

[OMISSIS]

II. LE CLAUSOLE OGGETTO DI VALUTAZIONE

[OMISSIS]

Costituiscono oggetto di valutazione, limitatamente ai rapporti contrattuali tra la Società e i consumatori, le clausole di cui alle lett. A) e C) delle “*Condizioni di sottoscrizione dell’abbonamento*” per la stagione sportiva 2019/2020 di seguito trascritte:

Let. A) “*L’abbonamento dà diritto ad assistere alle partite interne del Campionato di Serie A 2019/2020 della Prima Squadra del BRESCIA CALCIO, in conformità al calendario - date, ore e luoghi - emessi dalla LNPA e sue variazioni, nel posto indicato nel presente modulo di abbonamento. Il richiedente l’abbonamento riconosce come fatto notorio che variazioni di calendario, così come l’eventuale annullamento e rinvio di una gara, con conseguente modifica di data, orario ed eventualmente luogo di disputa delle gare devono considerarsi modalità che rientrano nella normale prassi organizzativa degli eventi sportivi e, in ogni caso, sono da intendersi come situazioni possibili ed eventuali per le quali il richiedente l’abbonamento accetta il rischio che si verifichino. Tali variazioni devono pertanto essere tenute in conto dal richiedente l’abbonamento all’atto di acquisto dell’abbonamento. Il richiedente l’abbonamento ha quindi l’onere di informarsi e di aggiornarsi tempestivamente in merito all’effettivo giorno, ora e luogo di svolgimento delle partite casalinghe. Tali variazioni non danno diritto al rimborso del prezzo pro-quota dell’abbonamento, né all’indennizzo per eventuali pregiudizi o al risarcimento dei danni diretti e indiretti che dovessero derivare dalle variazioni stesse, né a risarcimenti di qualsivoglia natura*”:

Let. C) “*In caso di squalifica dello Stadio Rigamonti di Brescia, nonché di obbligo di disputare partite casalinghe a porte chiuse e/o eventuali riduzioni di capienza dell’impianto o chiusure di settori disposte per legge, regolamenti o da altro atto o provvedimento di autorità pubbliche o sportive (inclusi, tra queste, gli organi di giustizia sportiva), il titolare potrà acquistare, ove disponibile, un valido titolo di accesso in altri settori dello stadio assumendo a proprio carico la*

differenza di prezzo di acquisto del titolo concernente tali settori rispetto alla quota di abbonamento non sfruttabile a causa di provvedimenti restrittivi disposti per legge, regolamenti o da altro atto o provvedimento di autorità pubbliche o sportive, ivi inclusi gli organi di giustizia sportiva. Le spese di trasferta, nel caso di squalifica dello Stadio Rigamonti di Brescia, saranno in ogni caso a carico del titolare dell'abbonamento".

[OMISSIS]

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

Con comunicazione del 15 settembre 2020 la Società ha inviato agli Uffici una proposta di condizioni di abbonamento per la stagione sportiva 2020/2021, che Brescia [Calcio S.p.A.] intende adottare nell'ipotesi in cui sia nuovamente possibile la vendita di abbonamenti.

[OMISSIS]

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

[OMISSIS]

La clausola di cui alla lett. A) prevedeva che l'eventuale annullamento e rinvio di una gara con conseguente modifica di luogo della disputa rientrassero "*nella normale prassi organizzativa degli eventi sportivi*" e che non dessero diritto al rimborso del prezzo pro-quota dell'abbonamento, né ad indennizzi o risarcimenti. La clausola di cui alla lett. C) escludeva la responsabilità della Società in ipotesi di squalifica del campo, obbligo di disputare gare casalinghe a porte chiuse, riduzioni di capienza dell'impianto o chiusure di settori disposte per legge, regolamenti o da altro atto o provvedimento di Autorità pubbliche o sportive. In particolare, nelle ipotesi ivi previste, consentiva unicamente al titolare dell'abbonamento di acquistare, ove disponibile, un titolo di accesso per altri settori dello stadio assumendo a suo carico la differenza di prezzo relativa a quello non utilizzabile; tale clausola addossava altresì al consumatore le spese di trasferta, in ipotesi di squalifica dello stadio, anche in caso di inadempimento colpevole della Società.

[OMISSIS]

Queste clausole disconoscono [...] il diritto del consumatore a ottenere: (i) in caso di inadempimento colpevole della Società, il rimborso di quota parte dell'abbonamento, nonché il risarcimento del danno e (ii) in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, il rimborso di quota parte dell'abbonamento. Tali clausole risultano quindi vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lett. b), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo.

[OMISSIS]

Le clausole in esame risultano altresì vessatorie, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del Codice del Consumo, nella misura in cui non rispondono al requisito di trasparenza e il consumatore aderente non è posto in condizione di comprendere chiaramente le conseguenze derivanti dalla loro applicazione.

[OMISSIS]

Pertanto, le disposizioni contrattuali in esame risultano vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lett. b), e 34, comma 1, nonché 35 comma 1, del Codice del Consumo, nella misura in cui

determinano a carico dei consumatori un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ed escludono i diritti e le azioni di questi ultimi nei confronti del professionista in ipotesi di inadempimento contrattuale imputabile alla Società e di impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Nel corso del procedimento, la Società ha dato atto della nuova formulazione delle clausole contestate (per la stagione sportiva 2020/2021) che Brescia intende adottare ove sia nuovamente possibile la vendita di abbonamenti. Tale nuova formulazione risulta idonea a risolvere i profili di vessatorietà evidenziati nella comunicazione di avvio del procedimento.

[OMISSIS]

RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole oggetto della comunicazione di avvio del procedimento e descritte al punto II del presente provvedimento, sono vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, *lett. b)*, nonché 34, comma 1 e 35, comma 1, del Codice del Consumo;

RITENUTO che la nuova formulazione delle clausole contrattuali inviate dal professionista in data 15 settembre 2020 e descritte al punto III del presente provvedimento, non risulta vessatoria ai sensi degli artt. 33, commi 1 e 2, *lett. b)*, nonché 34, comma 1 e 35, comma 1, del Codice del Consumo;

[OMISSIS]

DELIBERA

- a) che la clausola di cui alla *lett. A)* delle “*Condizioni di sottoscrizione dell'abbonamento*” per la stagione sportiva 2019/2020 della società Brescia Calcio S.p.A. descritta al punto II del presente provvedimento, è vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, *lett. b)*, nonché 34, comma 1, e 35, comma 1, del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;
- b) che la nuova formulazione della clausola di cui al primo punto delle “*Condizioni di sottoscrizione dell'abbonamento*” per la stagione sportiva 2020/2021 della società Brescia Calcio S.p.A., descritta al punto III del presente provvedimento, non risulta vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, *lett. b)*, nonché 34, comma 1 e 35, comma 1, del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;
- c) che la clausola di cui alla *lett. C)* delle “*Condizioni di sottoscrizione dell'abbonamento*” per la stagione sportiva 2019/2020 della società Brescia Calcio S.p.A., descritta al punto II del presente provvedimento, è vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, *lett. b)*, nonché 34, comma 1 e 35, comma 1, del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;
- d) che la nuova formulazione della clausola di cui al terzo punto delle “*Condizioni di sottoscrizione dell'abbonamento*” per la stagione sportiva 2020/2021 della società Brescia Calcio S.p.A., descritta al punto III del presente provvedimento, non risulta vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, *lett. b)*, nonché 34, comma 1 e 35, comma 1, del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;

[OMISSIS]